



REGOLAMENTO: Passaggi, Esami integrativi e di Idoneità

Esami Integrativi - *definizione*

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati

Esami di Idoneità - *definizione*

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una **classe successiva** a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d'indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curriculum come indicato).

Normativa di Riferimento

- ✓ D.Lgs. 297/94, art. 192,193;
- ✓ D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi)
- ✓ O.M. 90/01, art. 21, 23, 24;
- ✓ C.M. annuale per gli esami di stato
- ✓ C.M. per le iscrizioni
- ✓ D.M. 139/2007
- ✓ Legge 107/15 (Norme riguardanti l'obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro)
- ✓ D.M. n. 5 dell'8-02-21

1 - Esami Integrativi e passaggi da altri istituti/indirizzi di studio

1.1 - Passaggi nel 1° anno

Gli alunni che stanno frequentando il 1° anno di corso in altro Istituto di II grado e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi della S.I.E.S. "A.Spinelli" possono chiedere il passaggio, fatta salva la disponibilità di posti e la capacità degli ambienti, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all'alunno e al coordinatore di classe.

Per eventuali cambi di sezione all'interno del nostro stesso istituto il passaggio potrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico, fatta salva la disponibilità di posti, senza necessità di ulteriori documenti.

1.2 - Passaggi al 2° anno

Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria di II grado che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell'Istituto devono presentare apposita domanda. Essi **non sostengono prove integrative di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994, ma l'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio diretto**, atto ad accertare eventuali carenze formative, da colmarsi

mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.

Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) comunicherà le materie su cui è consigliabile prepararsi al fine di iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà. La scuola ad inizio anno scolastico potrà attivare per questi alunni corsi di recupero (se sono disponibili fondi), di breve durata, nelle materie oggetto di carenza.

1.3 - Passaggi al 3° 4° 5° anno

Gli alunni delle classi 2^a 3^a 4^a, promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria di II grado che desiderano essere ammessi al 3°, 4°, 5° anno di un corso di studi dell'Istituto devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi **entro il 30 giugno** di ogni anno. Una Commissione effettuerà la verifica della compatibilità dei curricula e dell'equipollenza dei piani di studio, quindi il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere **esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza**. Gli esami integrativi si svolgono anche sulle discipline dei primi due anni per ammissioni alla classe 3^a, dei primi tre anni per ammissioni alla classe 4^a, dei primi quattro anni per ammissioni alla classe 5^a.

Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Non è possibile il passaggio durante l'anno scolastico.

1.4- Studenti con giudizio sospeso

Per gli alunni con giudizio sospeso, sia interni che esterni, vengono prese in considerazione le seguenti indicazioni:

- a. Considerato che la verifica del superamento dei debiti formativi si svolge non prima della fine di agosto-primi di settembre, gli studenti con giudizio finale sospeso non possono chiedere il Nulla Osta per passaggio ad altra scuola prima dello scrutinio definitivo.
- b. Questo Istituto non rilascerà quindi nulla osta in uscita a nessun alunno che debba sostenere le prove per il superamento del debito formativo e, alle stesse condizioni, non accetterà nulla osta in entrata.
- c. Per motivi organizzativi, coloro che intendono sostenere esami integrativi presso questo istituto, devono presentare la domanda entro i termini suddetti. L'ufficio registrerà la domanda e l'accetterà **con riserva**, in attesa del nulla osta definitivo da parte della scuola di provenienza.

2 - Esami di Idoneità

2.1 - Salto di una classe all'interno dello stesso piano di studi

Gli esami di idoneità sono richiesti e sostenuti da chi, all'interno del medesimo corso di studi, intende essere ammesso alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione (es: chi, avendo la promozione alla 2^a classe di un corso di studi, volesse frequentare la 3^a).

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie dell'anno di corso da saltare e conseguire, al termine dell'esame, l'idoneità all'anno di corso richiesto.

E' necessario per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore.

Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i Candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati **entro il 15 Marzo** dell'anno scolastico in corso. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata **entro il 30 giugno** di ogni anno, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

2.2 - Idoneità con provenienza esterna

Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dal candidato esterno al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima. Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati esterni coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; e la domanda deve essere presentata **entro il 30 giugno** di ogni anno, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica

sessione nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo.

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti e conseguire, al termine dell'esame, l'idoneità all'anno di corso richiesto.

E' necessario per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore.

2.3 - Idoneità all'esame di stato come candidato esterno

Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati esterni coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo.

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come candidati esterni agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25).

La domanda deve essere presentata entro il termine stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni, all'Ufficio Scolastico di competenza, e NON al Dirigente Scolastico dell'Istituto.

L'ammissione di tali candidati è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno di corso per l'indirizzo corrispondente.

3 - Nulla Osta

L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico, deve farne domanda al Dirigente del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25).

I Nulla Osta all'eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. "Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate" (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.)

4 - Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25).

5 - Esame preliminare dei candidati ESTERNI all'esame di Stato

Lo studente che intenda presentarsi all'esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all'Ufficio scolastico provinciale entro novembre (o altra data indicata dalla relativa OM).

L'ufficio scolastico Provinciale o l'ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati.

L'Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato. Nel caso in cui il candidato non sia idoneo a sostenere l'esame di stato, la commissione può assegnare l'idoneità a una classe diversa (5[^], 4[^], 3[^]).

6 - Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può essere frequentata soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n. 297/94 art.192 comma 4). Per gli alunni diversamente abili, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all' articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1). La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.